



**Convenzione “aperta” per la fruibilità dei dati presenti nel  
Sistema Informativo Lavoro della Regione Toscana  
“IDOLARTI”  
da parte delle Pubbliche Amministrazioni**

**Articolo 1**

**Ambito di applicazione e scopo della convenzione**

La presente convenzione descrive le modalità attraverso cui l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (di seguito anche solo Agenzia) disciplina l’accesso al Sistema Informativo Lavoro della Regione Toscana (di seguito anche IDOLARTI), da parte dei Soggetti Fruitore indicati al successivo art. 5.

**Articolo 2**

**Riferimenti normativi**

I dati presenti in IDOLARTI sono resi accessibili e fruibili alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione di tali dati siano necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, come disposto dal comma 2 dell'art. 50 del D.lgs. 82/2005, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

**Articolo 3**

**IDOLARTI**

IDOLARTI (Sistema Informativo Lavoro della Regione Toscana) è uno strumento di supporto all’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego nella gestione amministrativa (registrazione assunzioni, cessazioni, trasformazioni, iscrizione e convalida dichiarazione immediata disponibilità lavorativa) e nell'erogazione delle informazioni e dei servizi ai cittadini (colloqui di preselezione, patto di servizio personalizzato) e alle imprese (incontro domanda offerta di lavoro, pubblicazione delle offerte di lavoro) del proprio territorio.

IDOLARTI è un sistema che garantisce sicurezza e qualità dei dati; ha caratteri di omogeneità sull'intero territorio regionale.

IDOLARTI contiene i dati relativi alle schede anagrafico-professionali dei lavoratori e delle Aziende operanti sul territorio regionale, così come specificati nell’Istanza di cui all’allegato 2) alla presente Convenzione.

**Articolo 4**

**Proprietà dei dati**

L’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (di seguito anche Soggetto Erogatore) conserva la piena ed esclusiva proprietà dei dati contenuti in IDOLARTI e la titolarità dei trattamenti effettuati sugli stessi in adempimento alle funzioni istituzionali assegnate.

La trasmissione dei dati al Soggetto Fruitore non modifica la suddetta titolarità né trasferisce la proprietà della banca dati ai Soggetti Fruitore di cui all’articolo 5.

**Articolo 5**

## **Il Soggetto Fruitore**

Per Soggetto Fruitore si intendono pubbliche amministrazioni che richiedono di accedere ai dati presenti in IDOLARTI ai sensi dei commi 2 e 2ter del D.lgs. 82/2015.

### **Articolo 6**

#### **Disciplina e modalità di accesso ai dati**

L'Agenzia pubblica la presente Convenzione in apposita sezione del proprio sito istituzionale. L'Agenzia consente l'accesso al Soggetto Fruitore con le modalità tecniche dettagliate nell'allegato 1) "Modalità di accesso al Sistema Informativo Lavoro della Regione Toscana (IDOLARTI)", da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'Agenzia adotta soluzioni informatiche, basate su sistemi funzionali che assicurano l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentono la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto.

### **Articolo 7**

#### **Servizi per l'accesso ai dati**

Ai fini dell'accesso ai dati da parte del Soggetto Fruitore, l'Agenzia eroga i servizi specificati all'art. 2 dell'Allegato 1) della presente Convenzione.

### **Articolo 8**

#### **Modalità di adesione del Soggetto Fruitore**

Il Soggetto Fruitore aderisce alla presente Convenzione trasmettendo l' "Istanza di adesione" (all. 2) firmata nelle modalità di cui all'art. 20 comma 1bis del D.lgs. 82/2005 ed inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo [arti@postacert.toscana.it](mailto:arti@postacert.toscana.it) dal proprio legale rappresentante o dal Dirigente funzionalmente competente.

I dati cui il Soggetto Fruitore intende accedere devono essere puntualmente indicati ex ante nell'istanza di adesione.

Il Soggetto Fruitore deve indicare i recapiti del Responsabile della Convenzione, il quale provvede, con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con il Soggetto Erogatore, alla puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive. Nell'istanza di adesione dovranno essere specificati tutti i nominativi degli operatori che faranno accesso ad IDOLARTI, attestandone l'avvenuta autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Nei casi di successive modifiche/integrazioni/cessazioni dei nominativi degli operatori accedenti a IDOLARTI, il Soggetto Fruitore deve indicare all'Agenzia le intervenienti variazioni per mezzo di istanza firmata e trasmessa nelle medesime modalità sopra rappresentate, in cui indicare tutti gli elementi già richiesti nell'Istanza di adesione.

Nel caso in cui i presupposti normativi e istituzionali che legittimano l'accesso a IDOLARTI mutino, l'accesso ai dati è inibito/integrato/modificato d'ufficio o su segnalazione del Soggetto Fruitore. L'Agenzia rende consultabili al Soggetto Fruitore esclusivamente i dati necessari rispetto alle finalità istituzionali perseguite, in ottemperanza ai principi di necessità e proporzionalità dei trattamenti di dati personali.

### **Articolo 9**

#### **Modifica dei termini della Convenzione**

L'Agenzia ha facoltà di emendare unilateralmente i termini della presente Convenzione. In tali casi l'Agenzia notifica le modifiche intervenute ai Soggetti Fruitore con comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nell'istanza di adesione.

I Soggetti Fruitore hanno quindici giorni per comunicare, per mezzo di posta elettronica certificata, le proprie osservazioni, proposte integrative e per rinegoziare i termini della propria adesione. In assenza di tali comunicazioni le modifiche intervenute si intenderanno accettate dal Soggetto Fruitore.

L'Agenzia provvede alla pubblicazione della versione aggiornata alle successive ed eventuali modifiche dei termini della presente Convenzione in apposita sezione del proprio sito istituzionale.

## **Articolo 10**

### **Verifiche e controlli**

Il Soggetto Erogatore al momento del ricevimento dell'istanza di adesione da parte del Soggetto Fruitore, nelle modalità di cui al precedente art. 8, effettua una verifica preliminare in ordine a:

- la base normativa che legittima il Fruitore ad accedere ai dati contenuti in IDOLARTI;
- le finalità poste alla base della richiesta

Il Soggetto Erogatore verifica, inoltre, che la selezione delle informazioni personali oggetto di accesso, come indicate nell'Istanza di adesione, sia effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza in relazione a ciascuna delle finalità perseguite dal Fruitore.

L'Agenzia verifica periodicamente l'attualità delle finalità dichiarate dal Soggetto Fruitore nella corrispondente istanza di adesione e il rispetto degli obblighi sanciti al successivo art. 11.

Nel caso in cui sia riscontrata l'assenza dei requisiti legittimanti l'accesso in capo ai Soggetti Fruitore o il mancato rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 11, l'Agenzia inibisce l'accesso alla banca dati e notifica tale risoluzione ai Soggetti Fruitore.

## **Articolo 11**

### **Obblighi del Soggetto Fruitore**

Il Soggetto Fruitore, con l'adesione alla presente Convenzione, si obbliga ad effettuare il conseguente trattamento di dati personali, nel rispetto delle misure organizzative e tecnologiche previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Si obbliga altresì a:

- utilizzare le informazioni acquisite in IDOLARTI esclusivamente per le finalità dichiarate nell'"istanza di adesione", nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza e gli obblighi di riservatezza previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;

- effettuare il trattamento dei dati personali indicati nella presente Convenzione secondo i principi di finalità e necessità di cui al Codice per la protezione dei dati personali, rispettando, quindi, i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;

- garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, precise e dettagliate istruzioni ai soggetti precipuamente autorizzati al trattamento di dati personali, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;

- non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;

- garantire che l'accesso ai dati sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati autorizzati al trattamento dei dati personali o nominati responsabili del trattamento dei dati;

- fornire ogni necessaria collaborazione nei casi di verifiche di cui all'art. 10 della presente Convenzione da parte dell'Agenzia per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza;

- cancellare i dati ricevuti dal titolare non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;

- formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
- garantire l'adozione al proprio interno delle regole sicurezza quali:
  - procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
  - previsione di flussi di comunicazione all'erogatore, in relazione ai controlli che lo stesso effettua sull'attualità delle utenze concesse a ciascun Soggetto Fruitore, l'elenco dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali contenuti in IDOLARTI;
- nominare il Responsabile della Convenzione, prevedendo in capo allo stesso compiti di verifica, almeno annuale, in ordine alla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive;
- utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- comunicare nelle modalità indicate all'art. 8 della presente convenzione all'Agenzia:
  - tempestivamente violazione di dati e/o incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti alla cooperazione applicativa con l'amministrazione titolare;
  - ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione online;
  - ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
- garantire che i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica;
- usufruire degli accessi alle banche dati soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla propria rete Ip e/o dotata di certificazione digitale atta ad identificare in maniera univoca la postazione di lavoro accedente e comunque non accedendo da diverse postazioni con le medesime credenziali.
- non consentire l'accesso ai dati di cui alla presente Convenzione a soggetti terzi.

## **Articolo 12**

### **Efficacia della convenzione, durata e recesso**

La presente convenzione ha efficacia a far data dal momento in cui, all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 10, commi 1 e 2, l'Agenzia provvede ad abilitare i nominativi indicati all'istanza di adesione.

L'abilitazione avviene entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di adesione.

Entro il medesimo termine, ove sia riscontrata l'assenza dei requisiti legittimanti, l'Agenzia nega l'accesso alla banca dati e notifica tale risoluzione al Soggetto Fruitore.

Decorsi tre anni dall'adesione alla convenzione, le abilitazioni decadono e il Soggetto Fruitore dovrà presentare nuovamente istanza di adesione.

Il Soggetto Fruitore, esclusivamente a fronte di richiesta motivata, potrà in ogni momento, modificare e/o riformulare o anche recedere dalla presente Convenzione, qualora dovessero intervenire mutamenti delle esigenze di accesso ai dati e/o in caso di modifiche di disciplina (giuridica e/o amministrativa) di uno o più trattamenti oggetto della stessa.

Il recesso deve essere comunicato e trasmesso nelle modalità indicate all'art. 8 della presente convenzione.

### **Articolo 13**

#### **Continuità degli accessi dei Soggetti Fruitori già autorizzati**

Gli accessi ad IDOLARTI già autorizzati dall'Agenzia precedentemente alla data di entrata in vigore della presente convenzione rimangono validi ed attivi fino alla loro scadenza, anche al fine di assicurare continuità all'esercizio delle attività istituzionali dei Soggetti Fruitori.

### **Articolo 14**

#### **Oneri economici**

L'Agenzia concede l'accesso a IDOLARTI senza oneri economici in capo al Soggetto Fruitore.

### **Articolo 15**

#### **Registro Soggetti Fruitori**

Il Soggetto Erogatore redige un elenco, sempre aggiornato, dei Soggetti Fruitori aderenti alla presente Convenzione, indicando puntualmente

- la base normativa che legittima il fruitore ad accedere alle proprie banche dati;
- le finalità poste alla base della richiesta.

Le modalità di accesso a IDOLARTI sono le medesime per tutti i Soggetti Fruitori.

### **Articolo 16**

#### **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**

Ai fini dell'adempimento alle prescrizioni GDPR si informa che i dati identificativi delle persone abilitate saranno trattati da ARTI quale titolare, e conservati fino al termine della finalità, consistente nel dare esecuzione alla presente convenzione e, specificamente, rilasciare le abilitazioni richieste ed effettuare verifiche di cui all'art. 10 della convenzione medesima.

I dati personali degli utenti saranno comunicati a Regione Toscana, Settore Lavoro, ai fini della richiesta di abilitazione all'accesso, e saranno trattati in forma di consultazione, registrazione e conservazione.

I dati di contatto del Titolare sono: A.R.T.I., Via Vittorio Emanuele II, 62-64, 50134 Firenze; PEC: [arti@postacert.toscana.it](mailto:arti@postacert.toscana.it); Tel.:+39 05519985500; Sito [www.arti.toscana.it](http://www.arti.toscana.it).

Gli interessati possono esercitare il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([ufficio\\_dpo@arti.toscana.it](mailto:ufficio_dpo@arti.toscana.it)).

Gli interessati possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

### **Articolo 17**

#### **Allegati**

Fanno parte integrante della presente Convenzione:

- Allegato 1) Modalità di accesso al Sistema Informativo Lavoro della Regione Toscana "IDOLARTI";
- Allegato 2) Istanza di adesione alla Convenzione per l'accesso a IDOLARTI.

LA DIRETTRICE A.R.T.I.

Simonetta Cannoni